



CITTÀ DI FASANO

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14 luglio 2025

Indice

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Finalità.

Art. 3 - Destinatari.

Art. 4 – Tipologia di interventi.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda.

Art. 6 - Modalità di espletamento della procedura di istruttoria, valutazione delle domande e di erogazione del contributo.

Art. 7 – Cause di esclusione.

Art. 8 – Criteri guida per la valutazione delle istanze.

Art. 9 – Verifiche e controlli.

Art. 10 - Determinazione della metodologia di accertamento

Art. 11 – Controlli.

Art. 12 - Irregolarità o omissioni.

Art. 13 - Trattamento dei dati.

Art. 14 - Norma finale e transitoria.

Art. 15 - Clausola di salvaguardia

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici comunali alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi degli artt. 38, 117 e 118 della Costituzione, del D. Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e s i. e m., del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, della Legge n. 328 del 08/11/2000 e della Legge Regionale 19/2006.

ART. 2 – FINALITA'

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Fasano persegue l'obiettivo di fornire un sostegno economico ai nuclei familiari in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale e consentire agli stessi di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa.
2. Gli interventi sono finalizzati a:
 - Ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
 - L'integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
 - Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - Contrastare l'esclusione sociale, dare opportunità di autorealizzazione alle persone economicamente e socialmente più deboli, stimolandone l'autonomia, garantire pari opportunità, uguaglianza e diritti di cittadinanza, favorire la permanenza ed il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale.

I contributi economici hanno carattere straordinario e residuale rispetto agli altri interventi. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi.

Per i soggetti per i quali non risulta prevedibile il superamento a breve termine delle condizioni problematiche, il Servizio Sociale di concerto con l'interessato provvede alla definizione di un **progetto assistenziale individualizzato**.

I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente, con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.

ART. 3 - DESTINATARI

1. Sono destinatari dei contributi economici comunali le persone fisiche ed i nuclei familiari, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- residenti nel Comune di Fasano (con riferimento al soggetto che presenta l'istanza);
- in stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale;

Possono essere attivati interventi in deroga in relazione al requisito della residenza nel Comune di Fasano, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione sociale dell'Assistente Sociale comunale.

2. L'accesso al contributo economico sociale in favore dei soggetti di cui al comma 1 sarà determinato dall'accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione o inoccupazione, perdita di lavoro o rilevante riduzione dello stesso non dipendenti dalla volontà del richiedente;
- b) anziani soli con basso reddito da pensione;
- c) persone e nuclei familiari che non possano contare sul sostegno di parenti di primo grado, privi quindi di rete di aiuto dei parenti più prossimi, da considerare in relazione all'analisi dei rapporti reali tra familiari;
- d) presenza di particolari condizioni di disagio derivanti da eventi temporanei ed occasionali di varia natura, comprese le conseguenze di scomposizioni familiari o il venir meno di un congiunto per morte;
- e) incapacità di gestirsi o provvedere autonomamente a sé stessi;
- f) situazioni oggetto di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria.

L'Ufficio competente dopo la valutazione delle richiamate condizioni, dovrà accertata la situazione di disagio che rende difficoltoso il soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita, in modo particolare nel caso di presenza di minori nel nucleo familiare;

3. Rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, è l'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. in corso di validità. Gli interventi economici sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, in favore di soggetti o nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, commi 1 e 2, che presentino un'attestazione I.S.E.E. non superiore ad € **non superiore a 10.140**. Ogni variazione in tal senso è adottata dalla Giunta Comunale con proprio atto e non comporta modifiche al presente regolamento.

ART. 4- TIPOLOGIA DI INTERVENTI

1. Sono Oggetto di contributo economico:

a) attivazione o mantenimento di servizi:

- Contributi per il pagamento delle utenze: bollette relative ad utenze domestiche di base (utenza idrica, elettrica e gas), in particolare laddove sia imminente o già avvenuto il distacco;
- contributi per servizi alla persona: sostegno economico rivolto a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene alla persona;
- contributi economici per cure sanitarie: sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche/ticket sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal S.S.N. e su presentazione di prescrizione medica; e/o per il raggiungimento del luogo di cura;

b) rette per strutture, non previsti da altri interventi dedicati

- **contributi e integrazioni a rette per prestazioni residenziali:** rette di ricovero di indigenti, in forma temporanea o continuativa; pronta accoglienza presso strutture ricettive, per una durata di 30 gg, prorogabile per un massimo di ulteriori 30 gg;

c) integrazioni al reddito

- **contributi economici per alloggio:** canoni di locazione in situazioni di elevata morosità; pagamento caparre; canoni di locazione per un nuovo insediamento abitativo concordato;

- **contributi economici per servizi scolastici:** interventi economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza;

- **contributi a integrazione del reddito familiare:** sussidi economici ad integrazione del reddito di persone o famiglie in condizione di disagio socio-economico per necessità non altrimenti rimediabili;

- **spese funerarie:** sussidi economici finalizzati a garantire alle persone bisognose un contributo per il pagamento delle spese funerarie, nel rispetto dei limiti di importo di cui al successivo comma 2 e delle disponibilità previste a tal fine in bilancio;

- **contributi su segnalazione dell'autorità giudiziaria:** interventi continuativi di assistenza e sostegno al reddito predisposti dall'autorità segnalante il caso.

2.L'importo massimo annuale degli interventi di cui al presente articolo, siano essi in favore di persone o di nuclei familiari, non può superare la somma di € 1.200,00, che può essere erogata sotto forma di una tantum o in più soluzioni, sulla base dello stato di bisogno. Il suddetto limite non si applica per gli interventi disposti su segnalazione dell'autorità giudiziaria.

3.Al Fine di prevenire esiti negativi per la situazione della persona e/o del nucleo familiare tali da poter determinare successivi e maggiori oneri per l'Ente, in relazione agli obblighi di assistenza, il Dirigente del Settore competente, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, accertate dagli assistenti sociali dell'Ufficio competente, può stabilire interventi economici -sociali in deroga ai limiti di I.S.E.E. e di importo previsti dal presente regolamento.

4.L'erogazione del contributo, sulla base di giustificato motivo accertato dall'assistente sociale, può essere effettuata con quietanza a soggetto diverso dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato.

5.Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 5 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter usufruire dell'intervento economico comunale è obbligatorio presentare istanza sottoscritta e compilata esclusivamente con l'apposito modulo da richiedere presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune.

Il modulo, compilato correttamente in tutte le sue parti, dovrà essere corredato dai seguenti documenti obbligatori:

- Fotocopia documento di riconoscimento e tessera sanitaria del richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Documentazione inerente le spese alloggiative (es. contratto di locazione regolarmente registrato, contratto di mutuo, utenze insolute ecc...);
- Certificazione di invalidità civile e/o certificazione medico-sanitarie che motivino l'impossibilità a provvedere autonomamente al nucleo familiare;
- Ogni documento utile a dimostrare lo stato di bisogno;
- Ogni altra documentazione eventualmente richiesta dal Servizio Sociale.

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica (art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223) mediante dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi di legge secondo i principi stabiliti dal DPCM del 5.12.2013 n. 159

ART. 6- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per poter procedere all'istruttoria dell'istanza, questa deve essere adeguatamente compilata, sottoscritta e protocollata.

La fase istruttoria viene eseguita dagli assistenti sociali del Segretariato Sociale che accertano la sussistenza dell'effettiva condizione di necessità al di là dei requisiti oggettivi in possesso del richiedente, attraverso la valutazione sociale, tenendo conto, altresì, delle finalità istituzionali proprie del Comune e degli obiettivi perseguiti che mirano ad evitare la marginalità sociale dei cittadini.

In questa fase viene verificata la completezza delle informazioni dichiarate dall'istante, nonché della documentazione in allegato e procede, se necessario, a dovute verifiche in merito ai dati dichiarati.

L'esito dell'istruttoria, unitamente alla documentazione, costituente l'istanza sono sottoposti all'esame della Commissione interna al Servizio Sociale all'uopo nominata.

Le istanze vagliate dalla Commissione sono inserite in apposito disposto di determinazione per assunzione e liquidazione della spesa.

La Commissione si riunisce con cadenza mensile, ma per le situazioni di emergenza /urgenza debitamente documentate e valutate tali dal servizio sociale è prevista deroga con Commissioni Straordinarie.

La Commissione procede alla valutazione delle istanze, alle quali viene attribuito un punteggio che determina l'ammontare del contributo da erogare, tenuto conto di molteplici elementi quali la situazione familiare, il contesto abitativo, la condizione economica, la gravità dello stato di bisogno, la presenza e lo stato socio-educativo dei minori, eventuali altre prestazioni economiche di cui già beneficia il nucleo familiare quali ad es. le misure di contrasto alla povertà disciplinate dalla legge statale e/o Regionale;

Tale attività viene svolta nel rispetto dei principi e delle metodologie del servizio sociale professionali avvalendosi degli strumenti propri della professione (es. colloqui, visite domiciliari, incontri di rete, ecc...) nel pieno rispetto della privacy degli utenti.

Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.

Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente, il quale, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione.

La richiesta di integrazione non interrompe l'iter procedurale. La mancata integrazione dell'istanza, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà, comunque, l'esclusione dal beneficio.

Nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

ART. 7 -CAUSE DI ESCLUSIONE

Qualora il tenore di vita effettivo emergente dagli accertamenti previsti dal presente Regolamento, sia in contrasto con la definizione di “stato di bisogno”, l’intervento di aiuto economico non è attivato, a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.

L’intervento economico non è attivato, qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all’intervento economico, proposti dal Servizio Sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell’interessato e della rimozione delle cause di disagio.

La non adesione del richiedente al Progetto di Intervento Individualizzato, eventualmente proposto dal Servizio Sociale è causa di esclusione dell’accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell’interessato stesso.

L’intervento economico non viene erogato qualora il richiedente risulti essere beneficiario di altre misure di sostegno al reddito sia esse nazionali che regionali il cui importo consente all’interessato di sostenere regolarmente il carico debitorio evidenziato.

Possono essere attivati interventi in deroga alle condizioni di esclusione sopra determinate, in casi eccezionali e motivati da relazione sociale dell’assistente sociale.

Per i beneficiari per i quali dovesse emergere la mancanza dei requisiti per l’accesso al contributo economico, ovvero il mancato superamento delle verifiche, è previsto il **recupero dell’importo erogato**.

ART.8 -CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

CRITERI ECONOMICI

FASCIA ISEE	PUNTEGGIO
Fino a 3.000 €	4 punti
3.001 € - 6.000 €	3 punti
6.001 € - 8.000 €	2 punti
8.001 € -10.140 €	1 punto

CRITERI SOCIO-ECONOMICI

Si precisa che i seguenti punteggi, in presenza di plurime condizioni, saranno cumulativi

Nucleo monogenitoriale con minore a carico	3 punti
Per ogni figlio minore a carico	1 punto
Nucleo familiare o monogenitoriale con figlio maggiorenne a carico	1 punto
Persona sola	3 punti
Nucleo in cui ci sia almeno un disoccupato	1 punto
Nucleo destinatario di un provvedimento di sfratto per morosità	3 punti

Nucleo familiare in carico ai Servizi territoriali (CSM-SERD-CF)	2 punti
Nucleo familiare in carico al SSP con o senza provvedimento dell’Autorità Giudiziaria	2 punti
Per ciascun componente il nucleo familiare con invalidità certificata dal 50% al 74%	3 punti
Nuova gravidanza in corso o donna sola in gravidanza	3 punti
Coniuge separato con figli minori senza mantenimento	3 punti
Beneficiario di altre misure di contrasto alla povertà	0 punti

FASCE CONTRIBUTO ECONOMICO

DA 0 A 5 PUNTI	50,00 €
DA 6 A 10 PUNTI	100,00 €
DA 11 A 15 PUNTI	150,00 €
DA 16 A 20 PUNTI	200,00 €
DA 21 A 25 PUNTI	250,00 €
MAGGIORE DI 25 PUNTI	350,00 €

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

L’Ufficio competente dovrà effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate.

L’accertamento riguarda le dichiarazioni rese per prestazioni sociali di competenza del Comune di Fasano (contributi economici, servizio di Assistenza Domiciliare, progetti di accompagnamento e/0 presa in carico del nucleo, ricoveri in struttura ecc.)

Possono essere altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE attraverso l’incrocio con le banche dati della Pubblica Amministrazione e l’attività ispettiva della Guardia di Finanza.

La finalità è quella di rendere pienamente attendibile l’attestazione ISEE quale strumento per l’accesso ai benefici e prestazioni agevolate erogate dal Servizio Sociale, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio – economiche auto dichiarate dagli utenti.

ART. 10- DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Gli accertamenti effettuati, di norma, sono quelli a campione; al campione individuato si applica poi l’accertamento puntuale.

Gli accertamenti puntuali sono eseguiti in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio sotto specificato.

All’accertamento puntuale è normalmente connesso l’accertamento documentale.

ART. 11 – CONTROLLI

L’attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sarà effettuato mediante:

- Controlli a campione con estrazione a sorte con cadenza mensile su un numero di pratiche che non può essere inferiore al 5% e superiore al 15%;
- Controlli su tutte le dichiarazioni in cui indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero.

Il Servizio Sociale potrà altresì attivare controlli puntuali e mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni ricevute, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell’Ufficio.

ART. 12- IRREGOLARITA' O OMISSIONI

L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili di ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente deve essere verificato:

- L'evidenza delle irregolarità;
- La sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- La possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione;

Conseguentemente si provvede a:

- La sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la prestazione sociale;
- La richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.

Tale attività è svolta dal Servizio Sociale professionale nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.

Il Servizio Sociale che riceve le DSU è legittimato a poter richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati dichiarati.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il dichiarante può rivolgersi, in qualsiasi momento, agli Enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare o rettificare.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso del GDPR 679/2016 e s.m.i.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

14. NORMA FINALE E TRANSITORIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nello stesso, si intendono abrogate.

15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.